

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 954

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCALERA, CAMBURSANO e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 2001

—————

Norme per favorire la modernizzazione
del sistema del commercio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'entrata in vigore della riforma del commercio, sono cambiate profondamente le regole che governano il settore. Da anni tuttavia il commercio italiano attraversa una crisi pesante e la *deregulation* arriva in uno dei momenti di maggiore debolezza delle piccole aziende: la forte crescita della grande distribuzione moderna (super e ipermercati) iniziata dagli anni '80, e che ha raggiunto concentrazioni di livello europeo nel Nord del paese, insieme al *boom* degli *hard discount* e alla stagnazione dei consumi, hanno compresso fortemente i margini commerciali. Alla fine sul mercato sono rimaste le imprese più efficienti.

Dopo aver raggiunto nei primi anni '80 il massimo d'espansione con circa 800 mila negozi e 3,5 milioni di addetti, il piccolo commercio è entrato in crisi. Si calcola che negli anni '90 le chiusure di negozi siano state superiori alle 240 mila.

In controtendenza rispetto al piccolo commercio si sono mosse le catene commerciali che nel periodo hanno vissuto una fase di espansione senza precedenti.

Ma il resto della struttura commerciale italiana rimane polverizzato. Delle imprese al dettaglio le ditte individuali sono ben 610 mila: microimprese realizzate e condotte direttamente dal titolare, in molti casi coadiuvato dai familiari. E la sproporzione tra piccola e grande distribuzione è ancora grande: ci sono due milioni di addetti tra lavoratori autonomi e dipendenti, oltre un milione dei quali occupati dagli stessi lavoratori autonomi a fronte di soli 300 mila dipendenti da medie e grandi superfici di vendita.

Oggi all'interno del nostro Paese, continuano ad esistere differenziazioni territoriali rilevanti: nel Nord sono localizzati il 67,5 per cento dei punti di vendita della grande distribuzione (a fronte di una popolazione

pari al 47,5 per cento del totale); al Centro il 21,1 per cento (con una popolazione del 22 per cento), mentre al Sud solo l'11,4 per cento (con una popolazione del 33,4 per cento). Il settore distributivo in Italia risulta ancora caratterizzato da un grande numero di esercizi al dettaglio (509 mila unità circa) più elevato di quello medio dei principali Paesi comunitari (inferiore a 400 mila unità).

TABELLA 1 - PESO DEL SETTORE COMMERCIALE IN ALCUNI PAESI EUROPEI

PAESE	IMPRESE	OCCUPATI
Italia	25%	16%
Germania	14%	23%
Spagna	14%	10%
Francia	12%	14%
Regno Unito	11%	18%

La scommessa è trovare una via intermedia tra l'attuale polverizzazione e la prevalenza delle grandi strutture, foriera di un contenimento dei prezzi, ma anche di una massificazione del consumo inadatta alle nuove esigenze del consumo ed all'organizzazione di vita delle città. L'obiettivo è favorire la crescita di una distribuzione moderna, cioè il progresso dalla classica bottega verso l'impresa media. La dimensione media dell'azienda o comunque la struttura organizzata delle piccole imprese garantisce infatti una maggiore efficienza e nello stesso tempo consente ad esse di non essere troppo svantaggiate rispetto alle grandi catene distributive. Un commercio strutturato e capillare, in sintonia con le esigenze e i nuovi orientamenti del consumo, ha molte *chance* per po-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ter validamente concorrere con la grande distribuzione. La chiave di volta di questo processo è rappresentato dagli incentivi alla modernizzazione ed all'adeguamento della rete commerciale.

Una maggiore competitività nel settore potrà consentire importanti miglioramenti per il consumatore sia in funzione della diminuzione dei prezzi alla vendita (finora l'arma vincente della grande distribuzione organizzata) sia in termini qualitativi. Qualità e servizio, elementi fondamentali per il nuovo consumatore e un potenziale *asset* per il dettaglio, possono risultare l'arma vincente nel conflitto tra piccola e grande distribuzione. Il commercio al dettaglio moderno ed efficiente è, almeno virtualmente, in grado di

soddisfare meglio la domanda di un nuovo consumatore che richiede un *surplus* di attenzione, qualità e servizio rispetto all'offerta delle grandi superfici e libero servizio. Dimensioni che il commercio al dettaglio può meglio assicurare rispetto alle impersonali e massificate strutture della grande distribuzione.

Il presente disegno di legge prefigura un intervento in parte congiunturale, in parte strutturale, e si propone, prioritariamente, di:

1) favorire la modernizzazione del sistema del commercio a seguito dell'introduzione dell'euro e della diffusione della moneta elettronica;

TABELLA 2 - INDICATORI FINANZIARI PER LE IMPRESE COMMERCIALI

(milioni di lire)

Addetti	Prodotto lordo/fatturato	Fatturato per addetto	Prodotto lordo per addetto	Investimenti per addetto	Spese personale per dipendente	Investimenti/fatturato
1-9	19%	199.0	36.3	3.5	29.9	1.83%
10-19	15.3%	418.8	64.1	5.6	39.5	1.34%
oltre 19	11.2%	714	80.1	8.2	52.3	1.15%

Fonte: Istat.

TABELLA 3 - LA STRUTTURA DEI COSTI DEL COMMERCIO

(percentuale delle vendite)

	Piccola distribuzione (< 9 addetti)	Grande distribuzione (> 20 addetti)
Addetti/vendite	3,7 - 4,7	2,4
Servizi esterni/vendite	3,6 - 4,5	8,1
Investimenti/vendite: di cui	1,0 - 1,4	2,1
- macchinari e mobili	0,63 - 0,80	1,2
- mezzi di trasporto	0,26 - 0,33	1,0
- fabbricati, costruzioni, altro	0,18 - 0,23	1,3

Fonte: Nomisma.

2) adeguare le nuove norme di incentivazione al sistema del commercio;

3) eliminare alcune misure fiscali vessatorie per il settore;

4) qualificare e salvaguardare il commercio nei centri urbani.

Passando all'illustrazione dell'articolato, l'articolo 1 si propone di apportare significativi miglioramenti alla recente legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia», facente parte della «manovra dei 100 giorni» (cosiddetta legge Tremonti). Circa l'argomento dell'emersione del lavoro non regolare uno dei principali problemi applicativi della norma, peraltro non fugati dalla relativa circolare 88/E dell'11 ottobre 2001 dell'Agenzia delle entrate, è rappresentato dal fatto che la dichiarazione di emersione presentata dall'imprenditore vale anche come (semplice) proposta di concordato tributario senza che sia espressamente impedito all'ufficio tributario preposto di integrarla o di modificarla. Di fatto, ciò comporta il rischio concreto che la proposta di concordato si trasformi in un'autodenuncia per il contribuente, il quale non avrebbe la certezza del costo e degli effetti della sanatoria. Se così fosse, è chiaro che sarebbero vanificati gli sforzi di emersione del sommerso e sarebbero gravemente a rischio le entrate connesse a tale provvedimento. La lettera a) del comma 1 dell'articolo proposto si prefigge dunque l'obiettivo di dare certezze agli imprenditori e di rendere possibili gli obiettivi della sanatoria.

Con riguardo, invece, alle misure di incentivazione fiscale per gli investimenti, si ritiene opportuno, innanzitutto, eliminare una grave forma di disparità tra le imprese, introdotta dalla legge. È fuori dubbio, infatti, che anche per effetto di quanto asserito dalle varie forze politiche nelle ultime consultazioni elettorali (gli incentivi sono stati punto qualificante di tutti i programmi elettorali), si siano alimentate le aspettative delle aziende inducendo molte di esse a provvedere agli

investimenti programmati nel corso del corrente anno indipendentemente dalla data del loro effettivo realizzo.

Aver previsto la rilevanza dei suddetti investimenti solo a far data dal giorno successivo al 30 giugno 2001 rischia di penalizzare gravemente tali imprese. Vanno inoltre tenute presenti altre due considerazioni: la prima è che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha prorogato gli effetti della «legge Visco» solo nei confronti delle società di capitali, con la conseguenza che nei confronti di ditte individuali e società di persone gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2001 non rileverebbero né per l'una né per l'altra agevolazione, il che è francamente inaccettabile. La seconda considerazione è che le imprese stagionali, imprese turistiche in primo luogo, effettuano i loro investimenti solo nella prima metà dell'anno al fine di poter affrontare al meglio l'imminente stagione estiva: anche in questo caso la norma, così come elaborata, sarebbe discriminante e punitiva nei loro confronti.

Da ultimo, il terzo punto dell'articolo, vuole stimolare il rilancio di due settori trainanti del nostro sistema economico, quali: a) il settore turistico, ove gli investimenti sono spesso ostacolati dai rapporti con la proprietà delle strutture immobiliari ovvero dall'incertezza della durata dei rapporti d'affitto, e b) il settore delle piccole attività commerciali ed artigianali ubicate nei centri storici, ove vanno introdotte misure specifiche per contrastare il fenomeno della così detta «desertificazione» dei centri cittadini.

La proposta mira ad agevolare l'acquisto di beni immobili detenuti in locazione ovvero facenti parte dell'azienda detenuta in affitto, da parte delle imprese turistiche ovvero da parte delle aziende commerciali e artigianali operanti nei centri storici. Al fine di agevolare esclusivamente piccole imprese è stabilito che possano accedere alla stessa esclusivamente le aziende che nell'anno 2000 hanno conseguito un volume di ricavi non

superiore a quello previsto per l'applicazione degli studi di settore, vale a dire dieci miliardi di lire. Infine, viene stabilito un limite massimo di spesa rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione in commento.

L'articolo 2 si propone di alleviare il costo che centinaia di migliaia di commercianti hanno sostenuto e sosterranno per l'adeguamento all'euro dei misuratori fiscali. Esso concede un credito d'imposta ricalcando le analoghe disposizioni della legge 26 gennaio 1983, n. 18, disposizioni alle quali si fa richiamo per quanto non espressamente previsto dall'attuale norma. Il credito riguarda anche le spese di adeguamento oltre all'acquisto e permette la deduzione integrale del costo di acquisto dal reddito d'impresa qualora il costo unitario non sia superiore a 1.549,37 euro.

L'incentivo di cui al presente articolo è cumulabile con quello previsto dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ma non con quelle della così detta «*Tremonti-bis*».

L'articolo 3 si propone di sanare la situazione venutasi a creare con l'approvazione del regolamento citato al comma 1 che è entrato in vigore il 28 giugno 2001. Retrodatarne la decorrenza al 1° gennaio del corrente anno permetterebbe di sanare la posizione di coloro che hanno operato in linea con il predetto decreto anche nel periodo 1° gennaio-27 giugno antecedente alla sua entrata in vigore.

Inoltre l'attuale sistema di monitoraggio delle operazioni intracomunitarie costringe le imprese a presentare le prescritte dichiarazioni *Intrastat* anche per operazioni di minimo importo con notevole aggravio burocratico per quelle di piccole dimensioni. Questo sistema produce dispersione e minor efficacia dell'azione di controllo che invece deve essere rivolta verso imprese che effettuano operazioni significative.

Quanto all'articolo 4, come denunciato anche dal Governatore della Banca d'Italia nel nostro Paese le commissioni pagate dalle im-

prese a terzi per l'utilizzo di sistemi di pagamento con moneta elettronica sono decisamente maggiori di quelle corrisposte dalle imprese in altri stati dell'Unione europea. Questa situazione rischia di penalizzare fortemente le piccole e medie imprese commerciali, del turismo e dei servizi proprio nel momento di epocale importanza di introduzione della nuova moneta unica nel nostro Paese. Con l'introduzione dell'euro i pagamenti con carte di credito e debito hanno subito un notevole incremento già dai primi giorni del 2002, mentre le commissioni pagate dagli esercenti restano invariate. Per favorire gli operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi si propone un incentivo che consenta di abbattere i costi da questi sostenuti riconoscendo loro un credito d'imposta. Nei confronti di due particolari categorie commerciali, i tabaccai e gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, il problema assume diversa importanza poiché le commissioni vengono calcolate su un incasso che è per la gran parte costituito da imposte a beneficio dello Stato. Queste categorie assolvono pertanto una importante funzione di riscossione di tributi ed altre entrate erariali, funzione che li espone fortemente al rischio di rapine.

L'articolo 5 permette alle imprese che incrementano la base occupazionale e si avvalgono delle agevolazioni previste dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), di non pagare l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sui costi relativi a tale nuovo personale.

L'articolo 6 rende attuali specifiche disposizioni in favore degli agenti e rappresentanti di commercio già previste nel nostro ordinamento tributario. In particolare vengono disposti:

a) l'adeguamento delle percentuali di deduzione forfetaria dei costi non documentati, i cui importi erano stati fissati da ultimo nel 1986;

b) l'estensione di tale beneficio anche in favore degli agenti e rappresentanti in contabilità ordinaria tenuto conto della specificità della categoria;

c) l'aumento dal 50 all'80 per cento della deducibilità delle quote di ammortamento, canoni di locazione, spese di noleggio e spese di impiego e manutenzione per i telefonini usati da agenti e rappresentanti di commercio, atteso il loro rilevante e prevalente impiego per l'attività d'impresa rispetto all'uso personale;

d) per tutte le sopraindicate disposizioni viene equiparata all'attività degli agenti e rappresentanti di commercio l'attività degli agenti di affari in intermediazione immobiliare, atteso che questa è stata disciplinata con autonoma normativa successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni tributarie riguardanti gli agenti di commercio.

Passando all'articolo 7, si deve osservare che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, è strumento fondamentale di sostegno dei settori del commercio e turismo: si ritiene opportuno estendere l'incentivo alle principali attività di servizi ausiliari e complementari a tali settori così da renderlo strumento agevolativo del terziario.

Al fine di favorire lo sviluppo del commercio elettronico, nonché la diffusione della firma digitale (fondamentale per la crescita del commercio elettronico) si ritiene necessario incrementare adeguatamente la dotazione finanziaria del Fondo unico per gli incentivi alle imprese nell'intento di aumentare lo stanziamento destinato all'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, nonché introdurre una riserva di fondi per la concessione delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese (PMI) che investano in beni relativi alle attività di commercio elettronico. Tale incentivo automatico - che prevede la concessione di un credito d'imposta a fronte di investimenti in beni strumentali e *software* nei limiti e con le modalità previste dal regime *de minimis* - appare infatti particolar-

mente adatto a perseguire la finalità sopraindicata.

Si deve però sottolineare che la recente regionalizzazione dello strumento ha evidenziato la carenza di fondi in tutte le regioni che hanno aperto il bando per la presentazione delle domande. Tale circostanza ha, di fatto, vanificato la validità dello strumento che verrebbe ripristinata tramite un adeguato rifinanziamento.

Le PMI italiane sono, come noto, eccessivamente indebitate a breve termine. Tale condizione, di per sé squilibrata, rischia di compromettere la possibilità di sopravvivenza delle imprese in fasi congiunturali negative. I recenti segnali di rallentamento dell'economia impongono di approntare strumenti per prevenire il verificarsi di una crisi dalla quale sarebbe eccessivamente oneroso uscire.

L'articolo 8 rappresenta uno dei possibili strumenti: esso è infatti teso a favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle PMI attraverso operazioni di consolidamento dell'indebitamento a breve. Il Fondo di garanzia per le PMI può già garantire tali operazioni, ma lo fa a titolo oneroso (ad eccezione delle operazioni realizzate dalle PMI del Mezzogiorno e da quelle che hanno sottoscritto patti territoriali e contratti di programma).

La nuova norma costituisce pertanto un forte incentivo al consolidamento proprio perché rende gratuita la garanzia diretta, la controgaranzia e la cogaranzia di tali operazioni in tutto il territorio nazionale e perché stanziava risorse *ad hoc* per tale misura.

Nel merito dell'articolo 9, i risultati del Rapporto annuale sui rifiuti presentato nel luglio del 2001 dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) hanno dimostrato come l'applicazione della tariffa in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) comporti sconsiderati aumenti degli importi per le imprese commerciali. Ciò dipende soprattutto dai coefficienti presuntivi di cui alle tabelle allegate al regolamento recante norme per

la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i quali non tengono conto del fatto che la maggior parte dei rifiuti prodotti dalle attività commerciali sono rifiuti di imballaggio, disciplinati dal Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che per essi delinea un diverso sistema di gestione. È dunque indispensabile istituire una commissione che, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, consenta la rielaborazione dei coefficienti presuntivi di produzione, sulla base di oggettive indagini economiche.

L'articolo 10 interviene sull'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il settore degli stabilimenti balneari è considerato la componente fondamentale nell'offerta turistica del Paese ma, a differenza degli altri segmenti imprenditoriali coinvolti nel fenomeno (alberghi, campeggi, villaggi turistici, pubblici esercizi, eccetera) che scontano un'aliquota IVA del 10 per cento, viene ancora assoggettato ad una aliquota IVA pari al 20 per cento. Un principio che appare discriminante, nel momento in cui la stessa nuova legge di regolamentazione del settore turistico (legge 29 marzo 2001, n. 135) ha finalmente riconosciuto l'azienda balneare quale impresa turistica a tutti gli effetti, ed il cui peso condiziona in negativo i prezzi dei servizi di spiaggia che i concessionari delle località balneari, interessate dalle correnti dei flussi stranieri, non riescono più a mantenere competitivi nell'ambito del mercato europeo. La

parificazione dell'aliquota IVA degli stabilimenti balneari a quella di tutte le altre attività turistiche, nella misura del 10 per cento, consentirebbe una diminuzione dei prezzi dei servizi prestati nell'ambito della balneazione, con un aumento del volume di affari complessivo e di un corrispondente incremento occupazionale.

Con l'articolo 11 si modifica la norma in base alla quale un pubblico esercizio che abbia un solo televisore si trova a non beneficiare della riduzione del canone RAI concessa ad attività similari. Attualmente i pubblici esercizi pagano, anche se in possesso di un solo televisore, un canone di 600 mila lire se di terza o quarta categoria e fino a 3 milioni se di lusso. Nel caso degli alberghi o di altre strutture ricettive, invece, nel caso di possesso di un solo apparecchio televisivo, indipendentemente dalla categoria, il canone è pari a 300 mila lire. L'equiparazione proposta determinerebbe un mancato gettito per l'erario di circa 50 miliardi. D'altra parte la mancata correzione della disparità creata dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999 potrebbe comunque determinare minori entrate per l'erario in conseguenza della scelta di molti titolari di pubblici esercizi di rinunciare - dato l'alto costo - al possesso del televisore.

Con le norme dell'articolo 12 si permette alle imprese di riallinearsi ai valori stabiliti dagli studi di settore a sanatoria di una situazione pregressa che non permetteva soluzioni correttive se non a fronte di un eccessivo onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche di precedenti disposizioni fiscali)

1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo:

«In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ed integrazioni, la proposta di concordato presentata dal contribuente ai sensi del precedente primo periodo, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.»;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole «successivamente al 30 giugno» sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 4, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:

«In deroga a quanto stabilito nel secondo periodo del presente comma, per le imprese turistiche, nonché per le imprese commerciali ed artigianali operanti nei centri storici, che hanno conseguito nell'anno 2000 un ammontare di ricavi non superiore a quello massimo per l'applicazione degli studi di settore, l'investimento immobiliare può consistere anche nell'acquisto dell'immobile detenuto in locazione ovvero facente parte dell'azienda detenuta in affitto. In tal caso non si tiene conto della spesa eccedente 2.582.284,50 euro».

Art. 2.

(Agevolazioni a seguito dell'introduzione dell'euro)

1. Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della parte di prezzo unitario di acquisto dell'apparecchio conforme all'introduzione dell'euro, ovvero della parte di prezzo unitario di adattamento all'euro dell'apparecchio già installato, non eccedente 1.549,37 euro. Ai fini della concessione del credito d'imposta si tiene conto delle spese effettuate a far data dal 1° gennaio 2001.

2. Qualora il costo unitario di acquisto, al netto del credito d'imposta, non superi 1.549,37 euro ne è altresì ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 3

(Ulteriori semplificazioni contabili)

1. In deroga a quanto presentato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, le disposizioni del regolamento recante modifiche alle disposizioni relative agli adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto per le imprese minori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, hanno effetto a decorrere dal 1° gen-

naio 2001. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

2. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti che nell'anno solare precedente hanno effettuato rispettivamente cessioni ovvero acquisti intracomunitari di importo non superiore a 10.329,14 euro.

Art. 4.

(Agevolazioni per la diffusione di sistemi di pagamento con moneta elettronica)

1. Per favorire la diffusione di sistemi di pagamento con moneta elettronica nelle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi è concesso, per il periodo d'imposta 2002, un credito d'imposta alle suddette imprese, così come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, nella misura massima del 30 per cento dell'ammontare delle commissioni corrisposte a terzi per l'utilizzo di sistemi di pagamento con moneta elettronica relativamente alle transazioni avvenute nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002.

2. Per i tabaccai e gli esercenti impianti di distribuzione dei carburanti il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 60 per cento.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere ai fini delle imposte e dei contributi anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dai versamenti effettuati a partire dal 16 luglio 2002.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate saranno emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Disposizioni riuardanti la determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole «del codice civile» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei costi relativi al personale per il quale si usufruisce delle agevolazioni previste dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Art. 6.

(Disposizioni riguardanti talune modifiche alla determinazione del reddito d'impresa)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti di affari in intermediazione immobiliare, in regime di contabilità ordinaria anche per opzione, ai fini della determinazione del reddito d'impresa sono riconosciute le deduzioni forfettarie a titolo di spese non documentate previste dall'articolo 79, comma 7.»;

b) all'articolo 79, comma 7, nel primo periodo le parole «gli intermediari e rappresentanti di commercio e» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti di affari in intermediazione immobiliare le percentuali indicate nel periodo precedente sono elevate, rispettivamente, al 5 per cento, 2 per cento e 1 per cento.»;

c) all'articolo 67, comma 10-*bis*, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale di cui al primo periodo è elevata all'80 per cento nei confronti degli apparecchi utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio e dagli agenti di affari in intermediazione immobiliare.»;

d) all'articolo 121-*bis*, comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «agenzia o rappresentanza di commercio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di agenzia di affari in intermediazione immobiliare.» e nell'ultimo periodo, dopo le parole: «agenti o rappresentanti di commercio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero da agenti di affari in intermediazione immobiliare».

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge
27 dicembre 1997, n. 449)*

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, dopo le parole: «alle imprese turistiche» sono inserite le seguenti: «, agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e *software* necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale».

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, è conferita al Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 88 milioni di euro per l'anno 2003.

Art. 8.

(Consolidamento dei debiti delle piccole e medie imprese e incremento della dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e co-garanzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, sono attribuiti 10,5 milioni di euro per l'anno 2002.

Art. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sulla gestione dei rifiuti urbani)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e conferiti ed è determinata anche in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e all'entità dei costi di gestione.»;

b) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. È istituita presso il Ministero delle attività produttive una commissione tecnica avente il compito di rielaborare i coefficienti per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni. La nomina dei componenti della commissione, che sono scelti in modo da assicurare la presenza di un adeguato numero di rappresentanti delle categorie economiche, nonché le relative modalità di organizzazione e funzionamento, sono disposte con decreto del Ministero delle attività produttive».

Art. 10.

*(Riduzione dell'aliquota IVA
per gli stabilimenti balneari)*

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-octodecies) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

Art. 11.

*(Riduzione del canone di abbonamento
al servizio pubblico radiotelevisivo
per i pubblici esercizi)*

1. Al fine di equiparare i pubblici esercizi agli alberghi qualora in possesso di un unico televisore, all'articolo 16, comma 1, lettera

e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole «strutture ricettive» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di attività».

Art. 12.

(Adeguamento valori di magazzino)

1. Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto. In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

2. L'imposta di cui al comma 1 è sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche (IRPEG), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), delle addizioni comunali e regionali dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconosciuto ai fini civilistici e fiscali. L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro per il 2002, 100 milioni di euro per il 2003 e 100 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.